



Progetti di promozione nel quadro del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni

II. Promozione precoce e formazione dei genitori

Direttive per l'inoltro di domande

1. Premesse

In virtù dell'art. 55 della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la Confederazione versa sussidi finanziari all'integrazione degli stranieri nel settore della promozione dell'integrazione specifica, purché il Cantone e i comuni partecipino adeguatamente. Nel quadro dell'attuazione del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni (<https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/IntegrazioneGR/politicadintegrazione/pci/Seiten/default.aspx>) possono essere finanziariamente sostenute misure di promozione nel settore della promozione precoce che mirano a un miglioramento delle competenze linguistiche di bambini in età prescolare e delle loro opportunità iniziali per la carriera scolastica.

2. Obiettivo

- Per migliorare le probabilità dei bambini alloglotti di iniziare la scuola con successo, sono indispensabili conoscenze della lingua locale. Nell'ambito di offerte di promozione precoce integrativa, ai bambini in età prescolare devono essere trasmesse competenze linguistiche direttamente applicabili nello scambio sociale con i coetanei.
- Tramite un'offerta di formazione dei genitori diversificata relativa al significato e all'importanza di una promozione adeguata dei bambini in età prescolare, si intendono ampliare le competenze d'azione dei genitori nel settore educativo.
- Le barriere che impediscono alle famiglie migranti di accedere a offerte esistenti vengono ridotte con rispettive misure (ad es. prezzi a portata di tutti, pubblicità finalizzata).

3. Destinatari

Il sostegno cantonale è destinato esclusivamente a progetti per gli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera, per garantire loro pari opportunità d'accesso alle risorse sociali ed economiche del nostro Cantone.

- Il gruppo di destinatari delle offerte di promozione precoce e di formazione dei genitori sono i bambini alloglotti in età prescolare e i loro genitori.

4. Offerte aventi diritto a sussidi

- Promozione integrativa¹ delle lingue per bambini alloglotti in età prescolare con coinvolgimento dei genitori
- Corsi di tedesco per bambini alloglotti in età prescolare con coinvolgimento dei genitori
- Manifestazioni informative che con il sostegno degli uffici competenti e delle persone chiave rendono attenti i genitori alloglotti all'importanza della promozione precoce nel settore dell'integrazione linguistica e sociale (formazione dei genitori)
- Non vi è alcun diritto a un sostegno finanziario del Cantone (art. 27 cpv. 1 OLAdLSA²)

5. Criteri determinanti per il sostegno

In aggiunta ai criteri cantonali di promozione, elencati sul sito www.integration.gr.ch, per la valutazione della domanda sono determinanti i seguenti settori:

- Collaborazione con il Comune o le autorità competenti sul posto
- Metodica e procedura nel raggiungimento del gruppo di destinatari
- Coinvolgimento dei genitori
- Promozione linguistica mirata di bambini alloglotti

6. Requisiti qualitativi

La responsabilità per la qualità dell'offerta e la qualifica dei responsabili dei corsi spetta all'ente responsabile. Per un sostegno finanziario devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

I formatori della promozione linguistica precoce dispongono di:

- una formazione pedagogica (ad es. responsabile gruppi di gioco o asilo nido)
- una formazione di tedesco quale seconda lingua o una corrispondente formazione complementare
- una formazione complementare nel settore dell'interculturalità e/o esperienza professionale nell'ambito della promozione dell'integrazione di bambini in età prescolare

7. Progetti non sostenuti:

Di principio, il Servizio specializzato per l'integrazione non versa sussidi a:

- sostegno di persone singole (finanziamento del soggetto)
- progetti senza legame comprovabile con il Cantone
- misure di competenza delle strutture ordinarie

¹Promozione mirata da parte di specialisti supplementari nell'ambito dei gruppi di gioco o degli asili nido esistenti

² Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, CSC 618.110

8. Modalità di sostegno

- Generalmente queste offerte vengono sostenute da Confederazione e Cantone al massimo nella misura del 70 % e non possono essere rimborsati costi per le infrastrutture.
- I sussidi dei partecipanti vanno riscossi nella misura di 5 franchi per lezione.
- La forma giuridica dell'ente responsabile deve essere chiara. Le domande di finanziamento devono essere inoltrate da società o da altri enti (ad. es. istituzioni pubbliche, ditte/organizzazioni private, associazioni). Domande di persone private vengono elaborate soltanto in casi eccezionali.
- L'ente responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Servizio specializzato per l'integrazione dei Grigioni modifiche al progetto fondamentali (ad es. modifiche relative agli obiettivi, alle attività, allo scadenario, alle date e ai luoghi di svolgimento, al preventivo, ecc.).
- Entro due mesi dalla fine del progetto, l'ente responsabile è tenuto a redigere un rapporto conclusivo e ad allestire un conteggio finale con informazioni dettagliate sui costi effettivi.